



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Simona BRANCACCIO**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>70</b>	<b>10/03/2026</b>	<b>306</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto di "Variante Sostanziale dell'attività di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Aumento quantità da sottoporre a R4" - Proponente Leader Metalli S.r.l. (NA) - ID 1268.***

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che:**

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto “*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*”, è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all’Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “*nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*”;
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l’*“Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative”*;
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all’art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell’art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell’autorità competente*”;

**CONSIDERATO che:**

- a. con richiesta acquisita al Prot. Reg. n. 0491562 del 01/10/2025 contrassegnata con ID 1268 la società Leader Metalli S.r.l., con sede in Via Roma verso Scampia n.165 – Napoli, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di “Variante sostanziale dell’attività di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Aumento quantità da sottoporre a R4”;
- b. l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all’Ing. Domenico Capocotta funzionario dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali;
- c. con nota Prot. Reg. n. 0501650 del 06/10/2025, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo PEC del 06/10/2025, è stata data comunicazione - ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell’avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. nei termini indicati nella detta nota Prot. Reg. n. 0501650 del 06/10/2025 sono pervenute le seguenti osservazioni:
  - In data 04.11.2025, nel periodo di osservazione è pervenuta tramite pec all’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania il Parere di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli acquisito al prot.reg. n. 0590479/2025;
  - In data 14.11.2025, nel periodo di osservazione è pervenuta tramite pec all’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania la nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale acquisita al prot. reg. n.0625919/2025;
- e. Non sono pervenute ulteriori osservazioni (oltre quelle precedentemente elencate) da parte delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, né da parte del pubblico e né da parte del privato;
- f. su specifica richiesta di integrazioni e/o chiarimenti da parte di questo Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali con prot. reg. n.0643305 del 20/11/2025, la società proponente Leader Metalli S.r.l. ha trasmesso, caricando il 19/12/2025 sul portale/sistema Power Apps, integrazioni tecniche acquisite al Prot. Reg. n. 0733309 del 23/12/2025;
- g. In data 22.12.2025 sono pervenute a questo U.S. Valutazioni Ambientali ulteriori integrazioni spontanee inviate dal proponente tramite PEC e acquisite al prot. reg. n.0735813/2025 del 23/12/2025 e PEC del 23/01/2026 e acquisite al prot. reg. n.0061465/2026 del 26/01/2026;

**RILEVATO che:**

- a. detto progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26/02/2026, sulla base dell’istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

L’istruttore Capocotta ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull’intervento l’Ing. Domenico Capocotta, il quale evidenzia quanto segue:  
Premesso che:

  - L’intervento di progetto, proposto dalla società Leader Metalli S.r.l., consiste nella “*Variante sostanziale dell’attività di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Aumento quantità da sottoporre a R4*” con sede in Via Roma verso Scampia n.165 – Napoli (NA);
  - Allo stato attuale l’impianto è autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale n.210 del 14/03/2025 rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Napoli ai sensi del D.P.R. 59/2013;

- La verifica di assoggettabilità si rende necessaria in quanto la ditta ha intenzione di effettuare, rispetto allo stato autorizzato, una variante relativa all'aumento dei quantitativi giornalieri di rifiuti recuperati ovvero sottoposti a "R4" oltre le 10 ton/die;

- L'istruttoria esula da precedenti fasi autorizzative ed è finalizzata alla valutazione dei possibili impatti negativi e significativi sulle componenti ambientali derivanti dalle modifiche previste in progetto; restano in capo al Proponente e al Progettista le responsabilità inerenti all'adeguatezza e la funzionalità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi e finalità dell'intervento. Si evidenzia che la presente istruttoria prende in considerazione le modifiche a farsi descritte e riportate nello SPA e successive integrazioni e che eventuali modifiche da apportare all'intervento de quo dovranno essere sottoposte a nuove valutazioni di impatto ambientale;

- Ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente e dal Progettista occorre riconoscere la veridicità dovuta, in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria;

Per quanto sopra descritto, considerati e valutati gli elementi riportati dal Proponente:

- nell'elaborato Studio Preliminare Ambientale (SPA) trasmesso unitamente all'istanza di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 acquisita al prot. reg. n.0491562 del 01/10/2025;

- nella documentazione (acquisita al prot. reg. n. n.0733309/2025 del 23/12/2025) presentata dal proponente a riscontro della richiesta di chiarimenti e integrazioni richieste da questo U.S. Valutazioni Ambientali con prot. n.0643305/2025 del 20/11/2025;

- nelle ulteriori integrazioni spontanee inviate dal proponente tramite PEC del 22/12/2025 e acquisite al prot. reg. n.0735813/2025 del 23/12/2025 e PEC del 23/01/2026 e acquisite al prot. reg. n.0061465/2026 del 26/01/2026;

Considerato che:

- nel periodo di osservazione, con PEC del 04/11/2025 acquisita al prot. reg. n.0590479/2025 del 04/11/2025, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha fatto pervenire proprio parere di competenza, del quale si riporta la seguente conclusione: *"visto che sull'immobile oggetto dell'intervento non gravano dispositivi di tutela ai sensi della Parte Seconda e Terza del D. Lgs. n. 42/2004; considerata la tipologia di intervento in variante, si ritiene che l'intervento in oggetto non sia da assoggettare a V.I.A. per gli aspetti di competenza"*;

- nel periodo di osservazione, con PEC del 14/11/2025 acquisita al prot. reg. n.0625919/2025 del 14/11/2025, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha fatto pervenire proprie osservazioni, delle quali si riportano le seguenti conclusioni: *"Per quanto sopra, questa Autorità di bacino distrettuale comunica, nell'ambito della procedura in oggetto e per i soli aspetti di competenza, di non avere osservazioni e/o pareri da formulare in merito all'intervento proposto"*.

- non sono pervenute ulteriori osservazioni (oltre quelle precedentemente elencate) da parte delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, né da parte del pubblico e né da parte del privato;

Considerato altresì, che le modifiche proposte:

- non modificano le geometrie e le volumetrie degli edifici e né comporteranno ampliamenti dell'intera superficie impiantistica rispetto a quelle attualmente già autorizzata;

- non modificano il suolo con nuovi interventi di impermeabilizzazione e, in generale, non comporterà sfruttamento di ulteriori risorse territoriali, essendo l'impianto già esistente e dotato di tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento dell'attività;

- saranno realizzate nel capannone già esistente ed alloggiati nell'area di sedime dell'impianto assentito senza determinare apprezzabili variazioni sul paesaggio già fortemente antropizzato o avere impatti sul fattore biodiversità che ha subito di fatto, nel tempo, una grossa alterazione e frammentazione;

- non prevedono l'inserimento di nuovi codici EER e né l'inserimento di nuovi macchinari;

Preso atto:

- di quanto Dichiarato dalla Società proponente e dal Tecnico professionista incaricato che “lo stato dei luoghi presso il sito in Napoli alla Via Roma verso Scampia 165 è conforme all’ultimo titolo abilitativo rilasciato ovvero all’AUA n.210 del 14/03/2025”;
- di quanto Dichiarato dal Tecnico incaricato nella relazione asseverata in merito alla Direttiva Seveso III dalla quale risulta che *“che l’attività proposta non è assoggettata al D.lgs. 105/15 (Direttiva Seveso III) relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose; purtuttavia l’azienda provvederà ad adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione volte a scongiurare il verificarsi di qualsivoglia evento incidentale”*.
- di quanto Dichiarato dal Tecnico incaricato nella relazione asseverata in merito alla normativa ATEX dalla quale risulta che *“non si contempla il rischio di formazione di atmosfere esplosive, pertanto, l’attività NON è soggetta alla normativa ATEX”*;

Dunque, appare possibile ritenere corretta la conclusione formulata nello Studio Preliminare Ambientale secondo cui gli impatti ambientali (come definiti all’art. 5 comma 1 lettera c) del D.lgs. 152/06) prodotti dal progetto di *“Variante sostanziale dell’attività di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi - Aumento quantità da sottoporre a R4”* con sede in Via Roma verso Scampia n.165 - Napoli (NA) e proposto dalla società Leader Metalli S.r.l., non siano da considerarsi significativi e negativi. Pertanto, si propone alla Commissione VIA di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.

La Commissione, sulla scorta dell’istruttoria condotta dall’ ing. Domenico Capocotta e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente, nonché della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di escludere il progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

- b. la Leader Metalli S.r.l. (NA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. per analogia a quanto stabilito all’art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

**RITENUTO**, di dover provvedere all’emissione del presente provvedimento;

**VISTI:**

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;

Alla stregua dell’istruttoria tecnica svolta dall’ Ing. Domenico Capocotta ed amministrativa compiuta dall’Ufficio Valutazioni Ambientali,

**DECRETA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 26/02/2026, il progetto denominato

*“Variante Sostanziale dell’attività di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi – Aumento quantità da sottoporre a R4”*, proposto dalla società Leader Metalli S.r.l., con sede in Via Roma verso Scampia n.165 - Napoli (NA).

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali - art. 5 co.1 lett. I bis) del D.lgs.152 del 2006 - del progetto esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall’art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell’art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte”.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 6.1. Alla Leader Metalli S.r.l.;
  - 6.2. Al Comune di Napoli;
  - 6.3. Alla c.a. Ing. Nunzia Picardi;
  - 6.4. All ‘ Ente d’ Ambito Napoli 1;
  - 6.5. Alla Città Metropolitana di Napoli;
  - 6.6. All’ Asl Napoli 1 centro;
  - 6.7. All’ A.R.P.A. Campania Dipartimento di Napoli;
  - 6.8. Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
  - 6.9. All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
  - 6.10. Alla Regione Campania UOS 216.02.01Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
  - 6.11. Alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*